



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 966 DEL 30/12/2025

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di file firmati digitalmente

Settore Centrale Unica Committenza e Provveditorato

Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DEL SERVER E DEL PROIETTORE PER IL CINEMA VITTORIA PER IL SETTORE CULTURA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DEL SERVER E DEL PROIETTORE
PER IL CINEMA VITTORIA PER IL SETTORE CULTURA

Il Responsabile di Servizio

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 27/12/2024 avente ad oggetto: “Nota di Aggiornamento Schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – Approvazione”;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 27/12/2024 avente ad oggetto: “Schema di Bilancio di Previsione e Allegati 2025-2027– Approvazione”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 202 del 30/12/2024 avente ad oggetto: “PEG Finanziario 2025-2027”;

RILEVATA l'esigenza di procedere al noleggio di un server e di un proiettore per il cinema teatro Vittoria per n.8 mesi, dell'importo complessivo di €4.000,00, iva esclusa, così come preventivo della ditta PaxFilms di Stagnoli Marco, acquisito agli atti;

DATO ATTO:

- che a seguito di accertamenti non sono stati riscontrati rischi da interferenza
- che il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che la fornitura è costituita da un unico lotto, dato l'importo non rilevante e attesa la natura semplificata della procedura utilizzata e la prestazione non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né un frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative e che risulta pertanto rispettato l'art. 14, co. 6, del codice;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'articolo 17, co. 2, del d.lgs. 36/2023, che in caso di affidamento diretto stabilisce che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4

aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa;

ACCERTATO CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale di riferimento aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it, e del sito <http://www.ariaspa.it/>

VISTI:

- l'art. 50, co. 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 140.000 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 3, co. 1, lett. d) dell'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come affidamento del contratto senza procedura di gara, nel quale, anche nel caso di interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1 lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

VISTI:

- la parte II del nuovo codice sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- i provvedimenti e comunicati ANAC attuativi di principi di cui sopra, che prevedono che la gestione del ciclo di vita avvenga attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

DATO ATTO CHE l'operatore presenta le qualità tecniche e professionali adeguate ad una corretta esecuzione della prestazione, viste le pregresse esperienze estive maturate presso l'arena e gli oratori delle frazioni nel nostro Comune;

CONSIDERATO CHE a seguito di negoziazione è stato verificato:

- ☐ che l'offerta risponde alle esigenze e all'interesse pubblico che la stazione appaltante vuole perseguire con riferimento alla riapertura della sala cinematografica c/o il Teatro Vittoria;
- ☐ la congruità del prezzo quantificato in €.4.000,00 iva esclusa in rapporto al noleggio offerto;

DATO ATTO:

CHE l'operatore ha dichiarato il possesso di pregresse esperienze idonee a quelle oggetto di affidamento;

CHE ai sensi dell'art. 52, co. 1, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

CHE qualora in conseguenza della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO CHE i riferimenti e adempimenti come determinati dal nuovo sistema di digitalizzazione degli affidamenti sono i seguenti:

- codice identificativo appalto: 830006702042025472;
- id appalto ANAC: 6dfb3a5d-8f7f-42fd-8938-a36d22785cce;
- codice CIG B9D2E7226D;

RILEVATO:

CHE per ragioni organizzative la procedura di affidamento è effettuata dal Settore Centrale Unica di Committenza – Provveditorato, autorizzata ad impegnare la spesa sul capitolo sotto riportato;

CHE ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 ha assunto il ruolo di Responsabile Unico di Progetto dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi la dott.ssa Enza Paglia;

CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verificata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTI

- lo Statuto, i vigenti regolamenti comunali in materia;
- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023;
- il Decreto n. n. 18 del 23.12.2024 Prot. 40.955 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Centrale Unica di Committenza;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;

DI AFFIDARE all'operatore economico Pax Films di Stagnoli Marco, con sede a Poncarale (BS) in via Fiume n.13 p.iva 03332400989 C.F. STGMRC73S11B157U, il noleggio del server e del proiettore per il cinema Vittoria al prezzo di complessivi €. 4.000, IVA esclusa;

DI DARE ATTO che risulta rispettata la disposizione di cui all'art.26, c.3, L.488/1999, considerato che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale di riferimento aventi ad oggetto la prestazione di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it, e del sito <http://www.ariaspa.it/>

DI IMPEGNARE a favore di Pax Films di Stagnoli Marco la somma complessiva di €. 4.880,00 (di cui €. 4.000,00 per l'importo contrattuale netto, ed €.880,00 per l'importo dell'IVA), relativamente alla ragione meglio dettagliata in premessa, imputandola contabilmente al Cap.222201 "Organizzazione spettacoli cinematografici", quale capitolo in dotazione del Settore beneficiario della prestazione che ha autorizzato l'affidamento;

PRECISATO, ai sensi dell'art.192 del TUEL:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: riaprire il cinema nell'interesse della collettività;
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e dalla normativa di settore;

- il rapporto negoziale verrà istaurato nella forma dello scambio della lettera commerciale anche con la restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;

DI DARE ATTO che alla prestazione in premessa è stato assegnato il seguente CIG B9D2E7226D, e che la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

DI DARE ATTO che il presente affidamento segue gli obblighi di trasparenza e comunicazione previsti dalla vigente normativa.



COMUNE DI VIADANA

Provincia di Mantova

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Centrale Unica Committenza e Provveditorato nr.966 del 30/12/2025

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2025 1669/0	<i>Data:</i> 30/12/2025	<i>Importo:</i> 4.880,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DEL SERVER E DEL PROIETTORE PER IL CINEMA VITTORIA PER IL SETTORE CULTURA				
					C.I.G.: B9D2E7226D
SIOPE:	1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni				
Beneficiario:	0021434 - PAXFILMS DI STAGNOLI MARCO				
Bilancio					
Anno:	2025		Stanziamiento attuale:	370.297,61	
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Impegni gia' assunti:	222.851,01	
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Impegno nr. 1669/0:	4.880,00	
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	227.731,01	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	142.566,60	
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025		Stanziamiento attuale:	5.000,00	
Capitolo:	222201		Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI		Impegno nr. 1669/0:	4.880,00	
			Totale impegni:	4.880,00	
			Disponibilità residua:	120,00	
Progetto:	SERVIZI CULTURALI -				
Resp. spesa:	057 MANIFESTAZIONI CULTURALI				
Resp. servizio:	10 Settore Servizi scolastici - Istruzione - Servizi Culturali - Tempo				

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

VIADANA li, 30/12/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessia Cattafesta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATTAFESTA ALESSIA in data 30/12/2025